

COMUNE DI MOGGIO

STATUTO

approvato con del. CC n. 16 del 21.06.2002, modificato con del. CC n. 30 del 15.07.2004.

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 1 **COMUNE**

1. Il Comune di Moggio è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, della Regione e dalle norme del presente Statuto.
2. Il Comune di Moggio ispira la propria attività ai valori e agli obiettivi della Costituzione, promuove e sostiene ogni iniziativa ed azione che tendano al concreto conseguimento dei valori fondamentali della pace, della solidarietà, della democrazia, dell'integrazione e della libertà, sui quali si basa il rispetto della persona umana, senza distinzione di sesso, di razza, di nazionalità, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali, economiche e sociali.
3. Il Comune di Moggio adegua la propria organizzazione e la propria attività ai principi di imparzialità e di buon andamento e a ciò si adegua anche nell'informazione e nella comunicazione quali condizioni essenziali per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.
4. Il Comune quale Ente autonomo, in conformità con il principio di sussidiarietà, cura gli interessi, promuove e coordina lo sviluppo, tenendo conto delle peculiarità del proprio territorio, dei costumi, delle tradizioni, delle esigenze della propria popolazione, nonché del suo patrimonio storico, archeologico, culturale, ambientale e naturalistico..

ART. 2 **STEMMA E GONFALONE**

1. Il Comune di Moggio ha un proprio stemma e gonfalone che è così contraddistinto: "Croce rossa in campo argento, montagne al naturale in campo azzurro con tre stelle d'oro, Leone d'oro linguato rosso in campo verde".

ART. 3 **FUNZIONI DEL COMUNE**

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi, e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.
4. Il Comune è impegnato a promuovere tutte le azioni necessarie a superare ogni discriminazione tra i sessi ed a garantire condizioni di pari opportunità.

ART. 4

PARTECIPAZIONE - INFORMAZIONE E ACCESSO ALLE STRUTTURE

1. Il Comune riconosce il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle associazioni titolari d'interessi collettivi, come espressione della comunità locale, a concorrere nei modi stabiliti dal presente Statuto e dalle norme regolamentari, all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall'Amministrazione.
2. Ai cittadini è assicurato il diritto a partecipare alla formazione delle scelte politico-amministrative del Comune, secondo i principi e le forme stabilite nel presente Statuto.
3. Il Comune rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni e agli atti detenuti dall'ente e un'informazione completa, accessibile e veritiera sulle proprie attività e sui servizi pubblici locali.
4. Il Comune riconosce il rilievo ed il valore sociale dell'associazionismo e della partecipazione popolare all'attività delle pubbliche amministrazioni ed a tal fine, nell'ambito delle proprie disponibilità e sulla base dei criteri previsti nel regolamento, la sostiene e la incentiva, anche attraverso la messa a disposizione di strumenti e servizi dell'ente.
5. Il Comune può affidare, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, la gestione di servizi alle associazioni rappresentative di cittadini direttamente interessati e alle formazioni sociali, non aventi scopo di lucro.
6. Il Comune riconosce l'importanza della partecipazione dei cittadini della U.E. e degli stranieri regolarmente soggiornanti. A tal fine essi sono parificati ai cittadini. Il regolamento potrà prevedere la istituzione di specifiche consulte.

ART. 5

COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

1. Il Comune promuove attraverso convenzioni così come previsto dall'art. 30 del T.u.e.l. n. 267/2000, la realizzazione di forme di gestione associata dei servizi con altri Comuni ed enti locali e favorisce ogni forma di collaborazione con la Regione, la Provincia, i Comuni e altri Enti Pubblici.
2. Il Comune, in collaborazione con altri Comuni e sulla base di programmi promuove attività e opere d'interesse comprensoriale, sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

ART. 6

GESTIONE DEI SERVIZI

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dalla legge, privilegiando ove possibile la realizzazione di esperienze di gestione associata. La gestione è ispirata al

metodo della programmazione ed assume l'importanza di assicurare forme di partecipazione dei cittadini e degli utenti.

2. Nella gestione dei servizi, il Comune di norma utilizza la forma della concessione ai privati, individuati con le modalità e nelle forme contemplate dalla legge e dal regolamento e comunque garantendo il rispetto del principio della libera concorrenza. L'ente svolgerà funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sulla gestione.

TITOLO II **GLI ORGANI ISTITUZIONALI**

ART. 7 **GLI ORGANI**

1. Sono organi politici del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco.

CAPO I **IL CONSIGLIO COMUNALE**

ART. 8 **RUOLO E COMPETENZE GENERALI**

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico - amministrativo ed esercita tale attribuzione su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente statuto e dalla Legge di riferimento.

ART. 9 **PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI**

1. I consiglieri rappresentano l'intero Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato
2. L'entità, i tipi di indennità, i gettoni di presenza, i permessi spettanti a ciascun Consigliere sono stabiliti dalla legge. I consiglieri possono chiedere che il gettone di presenza sia trasformato in indennità di funzione, senza che da ciò possano derivare maggiori oneri per l'ente.
3. Ogni Consigliere Comunale, con la procedura prevista dal regolamento esercita i diritti riconosciuti dalla legge.
4. Il regolamento disciplina le procedure di esercizio dei diritti dei Consiglieri assicurando compatibilmente con l'ordinamento, i mezzi per il loro reale soddisfacimento.
5. I consiglieri delle minoranze hanno diritto di richiedere, mensilmente, che sia loro fornito l'elenco delle determinazioni adottate nell'ultimo mese.

ART. 10 **DOVERI DEL CONSIGLIERE COMUNALE**

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari permanenti delle quali fanno parte.

2. I Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri e di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere o di parenti o affini fino al quarto grado. Non sono inclusi tra i provvedimenti normativi o di carattere generale gli strumenti urbanistici attuativi.
3. L'obbligo di cui al precedente comma si estende alle commissioni. Le medesime disposizioni si applicano ai componenti della Giunta Comunale. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo si applicano le altre disposizioni, in materia di dovere di astensione, previste dalle vigenti leggi.

ART. 11

DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

1. Il Consigliere Comunale decade dalla carica se, senza giustificata ragione, da produrre preventivamente o entro il mese successivo all'ufficio di segreteria, non partecipa a tre sedute Consiliari consecutive o per un periodo continuativo superiore a sei mesi.
2. I consiglieri che per tre volte consecutive non partecipano alle riunioni del Consiglio sono tenuti, su richiesta del Sindaco, a presentare per iscritto le giustificazioni delle assenze medesime. Il Sindaco, qualora ritenga tali giustificazioni non accettabili ovvero quando non pervenga alcuna giustificazione, propone al Consiglio la decadenza dei consiglieri interessati. La pronuncia di decadenza deve essere approvata a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

ART. 12

POTERI DEL CONSIGLIERE COMUNALE

1. Il Consigliere Comunale esercita il diritto d'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni e mozioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate più dettagliatamente dal Regolamento C.C..
2. Ciascun consigliere comunale ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da essa dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato con le procedure previste dal Regolamento di Accesso agli atti.
3. Il Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

ART. 13

GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri si costituiscono in Gruppi composti, a norma di regolamento, da due o più componenti, salvo il caso di lista che ottenga alle elezioni un solo seggio.

ART. 14

IL CONSIGLIO COMUNALE - POTERI

1. Il consiglio Comunale è l'organo deliberativo che nel rispetto delle leggi vigenti rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico amministrativo del

Comune e ne controlla l'attuazione. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi e dal presente statuto.

2. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
3. Il consiglio comunale adotta, sulla base della proposta presentata dalla giunta entro i 180 giorni successivi all'insediamento del consiglio, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
4. Annualmente, unitamente alla deliberazione per l'accertamento del permanere degli equilibri di bilancio, il consiglio comunale verifica lo stato del documento programmatico, anche per singoli settori.

ART. 15 PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. La prima adunanza del Consiglio Comunale concerne la convalida degli eletti.
2. Il Sindaco convoca la prima adunanza di cui al comma precedente e, dopo la convalida degli eletti ed il giuramento, dà comunicazione al Consiglio dei componenti della Giunta da lui nominati, fra cui il Vicesindaco.
3. L'adunanza, di cui ai precedenti commi, è convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
4. Il regolamento può dettare regole integrative per la convocazione e lo svolgimento di tale adunanza.

ART. 16 PRINCIPI FONDAMENTALI PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco, cui spetta stabilire l'ordine del giorno.
2. Il Sindaco deve comunque convocare l'assemblea nel termine massimo di venti giorni quando ne venga formulata richiesta da un quinto di Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti che formano oggetto della richiesta.
3. In caso di urgenza il Sindaco può convocare il Consiglio stesso con un preavviso da notificare al domicilio dei Consiglieri o alla loro residenza almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

ART. 17 COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il Consiglio Comunale si articola in Commissioni consiliari permanenti con funzioni consultive e propositive, e costituite con criterio proporzionale.
2. Le Commissioni Consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale notizie, informazioni, dati e di disporre audizioni di terzi.

3. Le Commissioni Consiliari Permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori, nonché del Segretario Generale, del Direttore Generale, se nominato, dei Dirigenti e degli Amministratori e Funzionari degli enti ed aziende dipendenti.
4. Il regolamento stabilisce il numero delle Commissioni di cui ai commi precedenti, il numero dei componenti e le modalità di nomina dei medesimi, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento, le forme di pubblicità dei lavori e la nomina dei Presidenti delle singole Commissioni.

ART. 18 COMMISSIONI SPECIALI E D'INCHIESTA

1. Il Consiglio Comunale, ove ne ravvisi la necessità, può procedere alla costituzione di Commissioni consiliari speciali e d'inchiesta stabilendone la composizione con criterio proporzionale, nonché le specifiche competenze.
2. La Presidenza delle Commissioni d'inchiesta è attribuita alle minoranze.
3. Il Presidente è nominato in una votazione cui prendono parte unicamente i consiglieri delle minoranze.

ART. 19 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in un regolamento adottato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio Comunale.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.
3. Tale regolamento detta le modalità di esercizio delle risorse e dei servizi destinati al funzionamento del Consiglio.

CAPO II IL SINDACO

ART. 20 SINDACO

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore Generale, se nominato, e ai dirigenti in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sulle strutture gestionali ed esecutive.
3. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni entro 45 giorni dal suo insediamento.

4. Laddove la legge preveda la presenza di rappresentanti della minoranza in enti o commissioni, il Sindaco richiede ai relativi capigruppo di comunicargli la designazione dei nominativi entro il termine di 10 giorni. In caso di mancata risposta entro il termine, il Sindaco provvede autonomamente a nominare il rappresentante della minoranza.
5. Il Sindaco è inoltre competente, sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. In particolare egli:
 - a) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune nonché. l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
 - b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, su indirizzo del Consiglio Comunale;
 - c) convoca i comizi per i referendum comunali;
 - d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
 - e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo dall'apposito Albo;
 - f) conferisce e revoca, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore Generale;
 - g) nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.
7. Il sindaco può delegare le proprie funzioni agli assessori. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori, deve essere comunicato al Consiglio Comunale.
8. Il Sindaco nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
9. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore Generale, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
10. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che Uffici, Servizi, Aziende Speciali, Istituzioni e Società cui partecipa il Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta Comunale.

La nomina pertanto del Sindaco o di Consiglieri Comunali nei Consigli di Amministrazione delle Società partecipate non configura cause di incompatibilità in quanto funzionale all'attività di controllo e quindi in ragione del mandato elettivo

ART. 21 IL VICESINDACO

1. Il Vicesindaco, nominato dal sindaco, è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni proprie del Sindaco, in caso di assenza o impedimento.

2. Il Vice sindaco puo' sostituire il Sindaco nella presidenza del Consiglio solo se ricopre anche la carica di consigliere

CAPO III LA GIUNTA COMUNALE

ART. 22 GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è organo di impulso e di governo, collabora con il Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti aventi natura di indirizzo o controllo politico amministrativo idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio Comunale e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore Generale (ove nominato) o ai Responsabili dei Servizi Comunali.
4. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
5. La Giunta elabora inoltre proposte di indirizzo e provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio Comunale ed assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento.
6. La Giunta impartisce direttive ai dirigenti sui criteri e le finalità cui essi devono ispirarsi nell'esercizio dell'attività gestionale connessa agli incarichi dirigenziali ad essi attribuiti. Tali direttive sono comunicate per iscritto al segretario o, ove nominato, al Direttore generale che vigilerà sulla loro attuazione.
7. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

ART. 23 COMPOSIZIONE E NOMINA

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di Assessori pari a quello fissato dalla legge di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.
Nella composizione della Giunta vengano promosse tutte le azioni volte a favorire la presenza di entrambi i sessi.
2. Gli Assessori possono essere scelti tra i Consiglieri o anche tra persone esterne al Consiglio Comunale, purché dotate dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale.
3. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

5. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
6. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

TITOLO III
IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE - IL DIFENSORE CIVICO.

CAPO I
DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ART. 24
PUBBLICITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

ART. 25
DIRITTO DI ACCESSO

1. Tutti i cittadini singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio di copie degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo nonché di diritti di ricerca e di visura.
3. Al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di cui l'Amministrazione Comunale, gli enti e le aziende dipendenti sono in possesso e di assicurare idonea e tempestiva risposta alle loro richieste, è istituito l'ufficio per le relazioni con il pubblico (URP). L'organizzazione di tale ufficio è disciplinato dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. Il diritto di accesso deve essere svolto in forme tali da non ledere il diritto alla riservatezza dei dati personali e, in particolare, dei dati sensibili trattati dal comune.

CAPO II
IL DIFENSORE CIVICO

ART. 26
ISTITUZIONE

1. Al fine di assicurare e promuovere il pieno rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento, nonché di rafforzare e completare il sistema di tutela e di garanzia della persona nei confronti dell'amministrazione comunale e delle aziende e degli enti da essa

controllati, è istituito l'ufficio del Difensore Civico. La relativa funzione è esercitata in forma associata o mediante convenzione con altri enti pubblici territoriali.

2. Il Difensore civico si impegna a non partecipare come candidato Sindaco o a consigliere comunale nelle prime elezioni immediatamente successive allo svolgimento del proprio mandato.

TITOLO IV **LA CONSULTAZIONE POPOLARE- I REFERENDUM**

CAPO I **FORME DI CONSULTAZIONE POPOLARE**

ART. 27 **CONSULTAZIONI**

1. Il Comune ispira la propria attività amministrativa al metodo della consultazione dei cittadini. La consultazione dei cittadini può avvenire sia a richiesta dei cittadini, che delle forze sociali, che della Giunta o del Consiglio. Essa può, in ragione dei temi e della loro rilevanza, coinvolgere tutta la popolazione o essere limitata a singoli quartieri o a gruppi di cittadini. Le iniziative di consultazione sono indette dalla Giunta sulla base delle previsioni contenute nello specifico regolamento.
2. I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti adottati, che ne fanno esplicita menzione.
3. Le consultazioni possono avvenire sia in forma diretta, mediante questionari, assemblee, audizioni, anche attraverso strumenti telematici, sia in forma indiretta mediante interpello dei rappresentanti delle associazioni e/o degli organismi di partecipazione.

ART. 28 **ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE**

1. I cittadini singoli o associati possono rivolgere istanze, petizioni e proposte agli organi istituzionali del Comune nelle materie di rispettiva competenza con riferimento ai problemi di rilevanza comunale, nonché proporre deliberazioni in ordine alle quali l'organo istituzionale adotta motivatamente le proprie determinazioni.
2. Le istanze, le petizioni e le proposte sono ricevute dall'organo competente che decide nel merito entro trenta giorni, dopo avere peraltro accertato la propria competenza.
3. Agli effetti dei precedenti commi le istanze, le petizioni e le proposte possono essere sottoscritte da uno o più cittadini o dai legali rappresentanti di libere associazioni o di organismi di partecipazione.
4. L'autenticazione delle firme per le istanze, le petizioni e le proposte, di cui ai commi precedenti, avviene nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

CAPO II I REFERENDUM

ART. 29 REFERENDUM

1. Il referendum popolare consultivo, abrogativo o propositivo è indetto dal sindaco su materie di esclusiva competenza comunale, su iniziativa di almeno del 50% degli elettori o della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale.
2. Il referendum può avere ad oggetto deliberazioni di carattere generale, di competenza del consiglio. Esso non è ammesso su atti attinenti a materie tributarie, di bilanci e conti consuntivi; su pareri richiesti da disposizioni di legge; su materie aventi ad oggetto la tutela dei diritti delle minoranze; su materie nelle quali siano già stati assunti impegni finanziari o contrattuali con terzi; su materie relative al personale dipendente, anche delle aziende; su provvedimenti di nomina e revoca di rappresentanti del comune.
3. Il Sindaco indice il referendum, abbinandone se possibile lo svolgimento ad elezioni politiche, per i rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo o regionali ovvero a referendum nazionali o regionali.
4. Le norme attuative dell'istituto sono regolamentate mediante apposito regolamento

ART. 30 EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Il quesito sottoposto al referendum è dichiarato accolto nel caso in cui abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali e il quesito stesso abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito del referendum è favorevole il Sindaco è tenuto a proporre all'organo competente entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati l'atto sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente, se l'esito è negativo, l'organo competente ha ugualmente facoltà di provvedere sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

TITOLO V L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

ART. 31 PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE

1. La struttura organizzativa del Comune è articolata in aree funzionali, a loro volta suddivise in uffici, in modo tale da considerare l'individuazione e la nomina dei soggetti responsabili del conseguimento degli obiettivi programmatici e dei procedimenti amministrativi.
2. L'organizzazione della struttura comunale è caratterizzata dal principio della massima flessibilità, in modo di garantire la piena efficacia nel perseguimento degli obiettivi prefissati dagli organi politici.
3. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

TITOLO. VI **NORME FINALI**

ART. 32 **NORME FINALI**

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale con le modalità previste dalla legge
2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente e diviene operante il giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.
3. Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste dalla legge.